

\\ 379 \\

**Incentivi agli investimenti e tassazione
del reddito di impresa: una valutazione
delle recenti innovazioni normative**

di


Maria Elena Bontempi¹

Silvia Giannini²

Maria Cecilia Guerra³

Angela Tiraferri⁴

Settembre 2001



Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Scienze Economiche
Strada Maggiore, 45
40125 Bologna (Italia)

¹ e-mail: bontempi@spbo.unibo.it

² e-mail: giannini@spbo.unibo.it

³ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Economia Politica
v.le Berengario, 51
41100 Modena
e-mail: guerra@unimo.it

⁴ e-mail: tiraferr@spbo.unibo.it

Incentivi agli investimenti e tassazione del reddito di impresa:

una valutazione delle recenti innovazioni normative

M.E. Bontempi, S.Giannini, M.C.Guerra, A. Tiraferri¹

1. Premessa

Uno dei campi in cui la riforma fiscale promossa dai governi dell'Ulivo, nota come riforma Visco, è intervenuta in modo più ampio e radicale è indubbiamente quello della tassazione del reddito di impresa. Ciononostante, prima ancora che questa riforma entrasse compiutamente a regime, il nuovo governo non solo ne ha annunciato una radicale revisione, ma ha anche proceduto, con il primo atto di indirizzo di politica economica - il disegno di legge "dei 100 giorni" - ad un significativo smantellamento dell'istituto che più la caratterizza, la *Dual income tax* (Dit) e all'adozione di un provvedimento congiunturale di incentivo agli investimenti, la legge Tremonti.

Si tratta di un evento annunciato. Esso riflette una difforme valutazione degli effetti della riforma Visco sulle scelte delle imprese e delle modalità più opportune per conseguire l'obiettivo comune di una diminuzione dell'onere fiscale a cui le stesse sono sottoposte.

Il fatto che la valutazione degli effetti di una riforma fiscale sia controversa non è insolito: ciò è molto spesso il risultato del ricorso a metodologie di analisi e indicatori non solo differenti, ma anche non sempre impiegati in modo corretto. Ne è un esempio il frequente utilizzo di indicatori, macroeconomici, di onere fiscale, calcolati su bilanci aggregati di campioni di società, in cui le

¹ M.E. Bontempi, CAPP e Università di Bologna, bontempi@spbo.unibo.it
S. Giannini, CAPP e Università di Bologna, giannini@spbo.unibo.it
M.C.Guerra, CAPP e Università di Modena e Reggio Emilia, guerra@unimo.it
A.Tiraferri, CAPP, tiraferri@spbo.unibo.it

Ringraziamenti particolari vanno a Vieri Ceriani del Servizio Studi della Banca d'Italia, per le osservazioni relative ad una precedente versione di questo lavoro, a Roberto Golinelli, del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, per gli utili consigli e suggerimenti nell'elaborare le simulazioni presentate in questo lavoro, a Sergio Lugaresi, direttore del Servizio Studi della Banca di Roma, che ci ha fornito i dati di bilancio necessari ad effettuare questo studio, a Antonio Riti, del Servizio Studi della Banca di Roma, che ci ha assistito nella trasmissione e lettura dei dati. I dati di bilancio utilizzati provengono dall'Archivio della Centrale dei Bilanci e sono stati messi a disposizione dalla Banca di Roma, nell'ambito di una apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna ed unicamente a scopi di ricerca, tra cui, in particolare, una ricerca finanziata dal MURST. Del gruppo di ricerca costituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna fa parte, oltre agli autori di questo lavoro, Roberto Golinelli.

imposte complessivamente pagate da tali società sono rapportate alla somma algebrica dei loro utili e delle loro perdite, con un'evidente sopravvalutazione dell'incidenza della tassazione.

E' ovviamente possibile costruire indicatori macroeconomici più corretti, ma è indubbio che le più importanti indicazioni circa l'impatto del sistema fiscale sulle imprese vengono da indicatori di carattere microeconomico. Essi si distinguono in due importanti categorie:

- indicatori *backward looking*, che considerano le imposte pagate di periodo in periodo dalle imprese, rapportandole ai risultati di bilancio che esse hanno realizzato in quegli stessi periodi, ma che possono essere in larga parte considerati frutto di decisioni assunte in passato;
- e indicatori *forward looking* che misurano, in valore attuale, gli oneri fiscali alternativi a cui l'impresa sarà assoggetta, in futuro, in ragione delle diverse possibili scelte che può assumere, oggi, in termini di finanziamento, di investimento e di localizzazione.

Se l'obiettivo dell'analisi è individuare gli effetti del sistema tributario sulle decisioni delle imprese, è più corretto ricorrere ad indicatori *forward looking*. Le decisioni delle imprese sono infatti assunte facendo riferimento alle proprie aspettative future, più che ai risultati di scelte compiute nel passato. Se si vuole invece valutare gli effetti del sistema di prelievo sul *cash flow* delle imprese, è meglio ricorrere a indicatori *backward looking*, basati su dati fiscali e di bilancio osservati. Anche gli effetti sul *cash flow* sono di estrema importanza. L'attenzione delle imprese è infatti molto spesso concentrata, più ancora che sui valori attesi, sull'immediato risparmio d'imposta che le agevolazioni di volta in volta introdotte consentono, rispetto al carico fiscale altrimenti dovuto nell'esercizio. Da un lato, ciò dipende dalla consapevolezza che anche le agevolazioni introdotte come permanenti possono diventare transitorie per effetto di diverse preferenze dei governi futuri circa il modello di tassazione da adottare. Il caso della Dit, agevolazione di carattere permanente che ha costituito il nucleo centrale della riforma Visco e che, come si è ricordato, è stata immediatamente trasformata in una agevolazione a scadenza ravvicinata dal governo Berlusconi, ne è un esempio illuminante. D'altro lato, è indubbio che anche modifiche del *cash flow* determinate da variazioni nel prelievo fiscale possono influenzare significativamente le decisioni delle imprese (soprattutto in un mercato imperfetto e se vi sono vincoli sui mercati finanziari). Il ricorso a indicatori *backward looking* è poi particolarmente indicato quando si vogliono esaminare gli effetti di misure temporanee per legge, come gli incentivi congiunturali agli investimenti, i quali, plausibilmente, esercitano i maggiori effetti tramite il risparmio di imposta che consentono di periodo in periodo, piuttosto che attraverso la modifica nella struttura degli incentivi da cui dipendono i comportamenti reali e finanziari delle imprese.

Questo lavoro si pone l'obiettivo di fornire una prima valutazione degli effetti delle modifiche normative in corso, congiunturali e strutturali, sul *cash flow* delle imprese. L'attenzione è infatti concentrata sull'impatto delle diverse misure fiscali a confronto sui bilanci delle società di capitali². Dal momento che molte delle misure confrontate non sono contestuali o non hanno ancora potuto esplicitare i loro effetti, in quanto non ancora operative, il loro impatto è calcolato mediante il ricorso a simulazioni effettuate utilizzando un campione di società di capitali tratto dall'archivio della Centrale dei Bilanci. Il modello di microsimulazione utilizzato è il modello MATIS elaborato presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna e il CAPP (Centro di analisi delle politiche pubbliche - Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio Emilia) (Bontempi-Giannini-Guerra-Tiraferri, 2001).

Il lavoro è organizzato come segue. Nel paragrafo 2 si richiamano i caratteri salienti della riforma Visco, le sue finalità, il processo attraverso cui avrebbe dovuto entrare a regime, gli strumenti congiunturali di cui si è avvalsa, e se ne introduce un rapido confronto con la filosofia che ispira le prime mosse del nuovo governo e gli annunci relativi alla riforma futura. Nel paragrafo 3 si illustrano le ipotesi e la metodologia alla base delle simulazioni effettuate sui bilanci di un campione di società di capitale, precisando in maggior dettaglio alcuni aspetti degli istituti fiscali di cui si è tenuto conto nel modello. Nel paragrafo 4 si commentano i risultati delle simulazioni, con riferimento alle misure congiunturali di sostegno agli investimenti - legge Visco e Tremonti -, al credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno, alle ipotesi di passaggio da un sistema duale di tassazione ad un sistema ad aliquota unica. Seguono alcune considerazioni conclusive.

2. Tassazione duale, tassazione ad aliquota unica e incentivi agli investimenti

La riforma del prelievo sulle imprese introdotta da Visco è stata animata da due obiettivi principali: la diminuzione dell'aliquota legale e una maggiore neutralità nelle scelte finanziarie delle imprese. Questi obiettivi sono stati perseguiti agendo in due diverse direzioni.

In primo luogo, si è proceduto alla sostituzione di un'imposta sugli utili di impresa, l'Ilor, e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - entrambi prelievi onerosi, che, per motivi diversi, penalizzavano il ricorso al finanziamento con capitale proprio -, con l'Irap, un'imposta a bassa aliquota e ampia base imponibile (il valore aggiunto netto) che risulta invece neutrale nei confronti delle scelte finanziarie delle imprese.

² E' importante sottolineare da subito che il quadro che emerge per le società di capitali può essere anche molto diverso da quello che si otterrebbe per le società di persone e le imprese individuali che non sono invece oggetto di analisi in questo lavoro.

In secondo luogo, si è avviata l'introduzione, per stadi successivi, di un sistema di tassazione organizzato su due aliquote. Ad esso è attribuita la finalità principale di ridurre la penalizzazione fiscale nei confronti del capitale di rischio. Più specificamente, il modello duale adottato consiste nel riservare un prelievo agevolato (la Dit), pari al 19%, alla componente degli utili che rappresenta la remunerazione ordinaria del capitale³ (RO) investito dagli azionisti nell'impresa, e nel tassare i profitti che eventualmente eccedano tale remunerazione, e cioè gli extraprofitti, con l'aliquota ordinaria dell'Irpeg. Il passaggio a questo modello di tassazione ha ovviamente anche l'effetto di ridurre il prelievo fiscale complessivo che grava sulle imprese, e in particolar modo su quelle che si finanziano prevalentemente con capitale proprio. Per motivi di gettito, tale passaggio è stato graduato nel tempo, e il modello di tassazione duale non può ancora considerarsi a regime. Le scelte compiute con la finanziaria per il 2001, e, in particolare, come si ricorderà più in dettaglio nel prossimo paragrafo, l'abolizione del preesistente vincolo di un prelievo medio minimo del 27% sulle società di capitali, hanno impresso una significativa accelerazione in tale direzione. Sempre la Finanziaria per il 2001 ha poi disposto un graduale abbassamento dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg dal 37% al 36% del 2001 e 2002, e al 35% dal 2003.

La gradualità, a salvaguardia del gettito, con cui è stata introdotta la Dit, ne ha reso meno percepibile l'effetto di progressiva riduzione dell'onere fiscale sugli utili di impresa.

In particolare, non è stato sufficientemente compreso che, a differenza di un incentivo di natura congiunturale che garantisce una diminuzione del prelievo più immediatamente percepibile, ma temporanea, la Dit era pensata come agevolazione permanente, in grado di esplicare i suoi effetti su un orizzonte temporale potenzialmente illimitato.

Anche per questi motivi, ma soprattutto per far fronte alla difficile fase congiunturale che si era delineata al termine del 1998, all'istituto permanente della Dit incrementale si è affiancato, per il biennio 1999-2000, un incentivo congiunturale agli investimenti, la "legge Visco". Quest'ultima è stata però disegnata in modo coerente con l'obiettivo di riequilibrare il trattamento fiscale riservato alle diverse fonti di finanziamento per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, che, come si è detto, è l'obiettivo principale per cui si è introdotto il modello di tassazione duale. L'incentivo è infatti riconosciuto solo agli investimenti finanziati con mezzi propri e non anche con il ricorso all'indebitamento. In questo modo la ricapitalizzazione delle imprese viene ad essere premiata in un duplice modo: in via temporanea, con la legge Visco, nella misura in cui all'incremento di capitale

³ La remunerazione ordinaria rappresenta il costo opportunità dell'investimento nel capitale di un'impresa, piuttosto che in attività finanziarie. Essa incorpora un premio per il maggior rischio dell'investimento azionario rispetto all'investimento in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso.

corrisponda l'effettuazione di nuovi investimenti; in via permanente, attraverso l'incremento della base imponibile ammessa al beneficio della Dit.

La legge Finanziaria per il 2001 ha affiancato alla legge Visco, prorogata per il 2001 per le sole società di capitali, un altro potente incentivo di natura selettiva, consistente in un credito di imposta a favore delle imprese che investono nelle aree svantaggiate del paese, e quindi, in particolare, nel Mezzogiorno, nel periodo 2000-2006.

Il regime di tassazione delle imprese che si è venuto delineando negli ultimi anni con la riforma Visco è però destinato a subire radicali modifiche a seguito dell'insediamento del nuovo governo.

Il progetto di "riforma della riforma" che il nuovo ministro dell'Economia, Tremonti, ha in mente, pur non ancora compiutamente formulato, configura infatti una radicale inversione di tendenza: ne è infatti elemento centrale la già ricordata eliminazione della Dit e il ritorno ad un sistema ad aliquota unica, del 33%, la più alta delle due aliquote previste per la futura Irpef.

L'abbandono del modello duale ha due importanti motivazioni. Una prima motivazione, che non ha avuto sino ad ora adeguato risalto nel dibattito, discende dal fatto che il nuovo ministro non sembra condividere la necessità né l'opportunità di perseguire la neutralità fiscale nelle scelte finanziarie delle imprese intrapresa dal suo predecessore. Il favore fiscale riservato all'indebitamento non viene considerato come un elemento di distorsione che sia prioritario superare. La seconda motivazione è che il contributo della Dit alla diminuzione dell'onere di imposta che grava sulle imprese viene considerato marginale, insufficiente. Si ritiene allora utile sostituire questa agevolazione, giudicata complessa e dirigistica, con una misura più diretta e comprensibile: la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg. Questa riduzione, pur ritenuta di primaria importanza, è stata per il momento rimandata, con l'impegno, contenuto nel DPEF 2002-2006, di ridurla al 33%. Nel disegno di legge "dei 100 giorni" si è privilegiata una misura di carattere congiunturale, di incentivo agli investimenti: la reiterazione della "legge Tremonti", un incentivo che era stato già adottato nel 1994 dal primo governo Berlusconi.

Questa scelta ha più di una giustificazione. In primo luogo una giustificazione "politica": la "legge Tremonti", erroneamente ma ripetutamente denominata, anche dalla stampa specialistica, "detassazione degli utili reinvestiti", è stata una delle promesse principali della campagna elettorale del centro destra. In secondo luogo essa riflette la convinzione che un forte incentivo agli investimenti, di carattere generale e non soggetto, *diversamente dalla legge Visco*, ad alcun tipo di vincolo sulle modalità del loro finanziamento, tanto meno il reinvestimento degli utili, possa agire da volano per la ripresa dell'economia, con effetti di ritorno anche sui bilanci pubblici e, aspetto non secondario, sulla copertura stessa dell'agevolazione. In terzo luogo, all'incentivo viene comunque assegnato il ruolo di misura ponte verso la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg, in

quanto lo si ritiene in grado di assicurare da subito, una sensibile riduzione del prelievo sulle imprese.

Questo risultato non è però scontato: il nuovo incentivo temporaneo è, in parte, finanziato non solo con l'abolizione di altri incentivi temporanei esistenti, prima di tutto la legge Visco (sei mesi prima della sua naturale scadenza), ma anche con l'abolizione di importanti istituti permanenti: la Dit e il regime opzionale per le imprese individuali e le società di persone. Queste cancellazioni si traducono in un aggravio dell'onere di imposta riservato a molte imprese, e il nuovo incentivo potrebbe in molte circostanze risultare meno appetibile delle agevolazioni che sostituisce. La consapevolezza di questo rischio ha suggerito di mantenere in vita le agevolazioni soppresse, permettendo alle imprese di optare fra esse e la Tremonti. Ciò crea una casistica alquanto complessa, di cui, in questo lavoro si potrà dare conto solo in parte⁴.

Questa breve illustrazione della diversa filosofia degli approcci alla tassazione delle imprese, riconducibili rispettivamente, per semplicità, a Visco e a Tremonti, rende evidente che il confronto fra i due, sia sotto il profilo strutturale, che con riferimento agli strumenti congiunturali utilizzati, richiederebbe una duplice analisi, finalizzata a valutarne l'impatto con riferimento ai due obiettivi a cui si è fino ad ora fatto riferimento: la neutralità nelle scelte finanziarie delle imprese e la diminuzione dell'onere di imposta sugli utili. L'analisi su dati di bilancio che qui si propone, per sua natura, come si è spiegato più sopra, può cercare di indagare solo il secondo ambito problematico⁵. E' d'altra parte indubbio che proprio sulla valutazione dell'onere del prelievo riservato alle imprese è particolarmente centrato, dato anche il carattere temporaneo di molte delle misure considerate, l'attuale dibattito di politica tributaria.

3. Alcune simulazioni sui bilanci di impresa.

In questo paragrafo vengono descritte le modalità con cui i diversi aspetti delle normative fiscali a confronto sono stati simulati, ricorrendo al modello MATIS al fine di valutarne il possibile impatto sugli utili di impresa. L'attenzione è, in particolare, rivolta ad esplicitare le ipotesi effettuate ed i vantaggi e limiti che derivano dai dati disponibili. A tale proposito, sono innanzi tutto

⁴ In particolare, si potranno avere almeno diciassette diverse tipologie di imprese, che beneficino, rispettivamente: di una qualsiasi delle quindici combinazioni possibili di Dit, Visco, credito di imposta per investimenti nelle aree depresse e della Tremonti (per gli investimenti in capitale umano); della Tremonti; della Tremonti e della Dit entro il 10% degli utili.

⁵ E' però utile ricordare che tutte le analisi condotte utilizzando indicatori *forward looking*, quali, in particolare, le aliquote marginali effettive, hanno raggiunto l'univoca conclusione che il nuovo sistema di tassazione introdotto con la riforma Visco abbia significativamente ridotto la preesistente discriminazione a favore del finanziamento con debito rispetto al finanziamento con capitale proprio (cfr. Giannini-Guerra, 2000)

necessarie alcune brevi considerazioni in merito al campione di imprese utilizzato. Dall'archivio della Centrale dei Bilanci (CB) è stato selezionato un panel non bilanciato di 195.577 osservazioni relative alle società di capitali del settore manifatturiero per il periodo 1988-99⁶. I dati CB sono caratterizzati da una ricchezza informativa ed un dettaglio di voci di bilancio difficilmente riscontrabili in altri dataset relativi ad imprese. Tuttavia, ciò implica anche un complesso processo di aggiornamento della banca dati ed un certo ritardo nel completare gli ultimi anni del campione: infatti, il numero medio annuo di imprese nel 1998-99 è circa 9.000 contro le oltre 17.000 per periodo 1988-97.

Date le caratteristiche, brevemente descritte, del campione, si è ritenuto opportuno non bilanciare il panel ed includere tutte le imprese, purché siano presenti per almeno quattro anni consecutivi⁷. Utilizzare un panel non bilanciato comporta inevitabilmente una maggiore complessità delle procedure di simulazione, che vanno inizializzate a seconda dell'anno di entrata delle imprese nel campione. Tuttavia, tra gli aspetti favorevoli, va ricordata la possibilità di sfruttare tutta la ricchezza delle informazioni disponibili, evitando soprattutto distorsioni da selezione⁸.

Un'altra importante considerazione va fatta relativamente alle modalità con cui sono stati eseguiti gli esercizi di simulazione. E' evidente che per una valutazione appropriata delle modifiche normative considerate occorrerebbe disporre dei bilanci 2001-2002. Tuttavia, la proiezione, a queste date, dei bilanci relativi al 1999 comporterebbe l'introduzione di un grado elevatissimo di arbitrarietà. Infatti, occorrerebbe proiettare non soltanto l'imponibile, ma anche tutti i valori di riferimento per il calcolo della Dit di seguito descritti, nonché gli investimenti agevolati, con la legge Visco e con la legge Tremonti. Si è dunque preferito effettuare l'esercizio di simulazione delle diverse normative fiscali e delle opzioni disponibili nel 2001-2002 ipotizzando che questi anni coincidano con gli ultimi due esercizi disponibili nella banca dati CB (rispettivamente, 1998 e 1999). Al contempo, però, poiché la Dit comporta un vantaggio in termini di riduzione di imposta crescente nel tempo, non sarebbe corretto stimare gli effetti sui bilanci delle novità fiscali assumendo che la Dit sia stata introdotta, come è in realtà accaduto, a partire dal 1997. Pertanto, corrispondentemente all'ipotesi che il 2001-2002 coincida con il 1998-99, si è slittata all'indietro nel tempo la data di applicazione della normativa Dit e si è assunto che essa sia stata introdotta a partire dal bilancio 1994. Siamo ben consapevoli dei limiti di questa procedura: i valori di bilancio

⁶ Si tratta di un ottimo grado di tempestività relativamente a dati di bilancio, se si tiene conto che l'approvazione, da parte dell'assemblea degli azionisti, dei bilanci al 31.12. 2000 non si conclude prima dell'estate 2001.

⁷ Per maggiori dettagli circa le regole di selezione e pulizia del campione utilizzato si rimanda a Bontempi-Giannini-Guerra-Tiraferri (2001) e relative appendici.

⁸ Il dataset della CB ha, come regola di campionamento, la richiesta, da parte delle imprese, di un fido bancario ed è caratterizzato da considerevoli fenomeni di entrata e uscita dal campione. Il bilanciamento del panel comporterebbe la selezione delle sole imprese di maggiori dimensioni, con una struttura finanziaria solida e che spesso intrattengono con le banche relazioni di credito privilegiato.

utilizzati riflettono una realtà economica che diverge da quella in cui le norme fiscali di volta in volta considerate sono state effettivamente introdotte; inoltre, traslare indietro nel tempo la data di applicazione delle norme fiscali non permette di tenere conto dei possibili effetti che queste ultime hanno prodotto sui comportamenti delle imprese e dunque, di riflesso, sul loro stato patrimoniale e conto economico. Queste considerazioni vanno tenute ben presenti nell'analisi dei risultati delle simulazioni effettuate.

Come è noto, per alcune società di capitali l'esercizio contabile non coincide con l'anno solare. Per rendere confrontabili, temporalmente, i dati di cui si dispone, si è denominato anno t per l'impresa i l'anno in cui avviene la chiusura del suo esercizio. Così, ad esempio, vengono considerati relativi al 1998 i dati contenuti in quel bilancio dell'impresa che è stato chiuso in un giorno qualsiasi del 1998.

3.1 La simulazione dell'Irpeg e della Dit

I dati di bilancio sono largamente incompleti ai fini del calcolo della base imponibile delle imposte sui redditi societari. Come è noto, infatti, la normativa italiana prevede, all'art. 52 del Tuir, che il reddito di impresa ai fini fiscali sia determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento ed in diminuzione appositamente previste dalla normativa. Purtroppo, le informazioni contenute nei bilanci redatti ai fini civilistici non consentono di tenere conto della maggior parte delle variazioni in aumento ed in diminuzione⁹. Esistono voci di bilancio che consentirebbero di approssimare alcune di queste variazioni (ad esempio, le variazioni per plusvalenze realizzate o per le quote accantonate sui rischi di credito in eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa); tuttavia, non si registra un'esatta corrispondenza fra queste voci e quelle a cui si riferiscono le variazioni da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi. L'elevato grado di incertezza delle approssimazioni che andrebbero effettuate rende preferibile astenersi dall'introdurre inutili complicazioni. Alcuni confronti effettuati per verificare questa conclusione hanno confermato che queste correzioni comportano calcoli laboriosi, senza presentare, in riscontro, benefici rilevanti in termini di precisione dell'analisi.

Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio che vengono considerate nel modello MATIS ai fini del calcolo dell'imponibile Irpeg, sono, pertanto:

- le variazioni in aumento per le imposte indeducibili, secondo quanto previsto dall'art. 64 Tuir, cioè le imposte sul reddito di esercizio e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa;
- la variazione in diminuzione relativa ai crediti d'imposta.

L'imponibile Irpeg, IMP_{IRPEG} , è dunque calcolato sommando all'utile netto (perdita) di bilancio desumibile dal conto economico, $U(P)_{CE}$, le imposte indeducibili, T_{IND} , e sottraendo tutti i crediti di imposta imputati a conto economico, Cr . A questo reddito "ante-imposte" si aggiunge il solo credito di imposta ai dividendi, CrD , e si sottraggono le perdite di esercizi precedenti, RIP_{IRPEG} .

Si ha quindi:

$$(1) \quad IMP_{IRPEG} = [U(P)_{CE} + T_{IND} - Cr] + CrD - RIP_{IRPEG}$$

Poiché le perdite possono essere riportate in avanti per cinque esercizi, è evidente che solo a partire dal sesto anno considerato la situazione può ritenersi "a regime", nel senso che l'imponibile Irpeg rifletterà adeguatamente l'influenza delle perdite pregresse.

L'imposta è calcolata applicando a questo imponibile l'aliquota legale, t , e sottraendo i crediti.

$$(2) \quad T_{IRPEG} = tIMP_{IRPEG} - Cr$$

L'aliquota legale assume i seguenti valori:

36% fino al 1994

37% dal 1995 al 2000

36% nel 2001 e 2002

35% dal 2003, secondo i disposti della Finanziaria per il 2001

33% nell'ipotesi di riforma avanzata dall'attuale governo

A partire dal 1997, a seguito cioè dell'adozione della DIT, la base imponibile dell'Irpeg è divisa in due componenti : la remunerazione ordinaria del capitale investito nell'impresa, RO , che come si è ricordato approssima il costo-opportunità del capitale proprio, ed è tassata con l'aliquota agevolata del 19%, e la quota residua, che approssima gli extraprofiti ed è invece assoggetta all'aliquota normale, t

Come si è ricordato nel paragrafo precedente, l'introduzione del prelievo duale è stata effettuata per tappe successive, come segue.

1997-1999 L'agevolazione DIT è stata inizialmente riservata alla sola remunerazione ordinaria degli incrementi di capitale successivi al 1996 (DIT incrementale). Si è inoltre introdotto un vincolo di aliquota media minima del 27% per la tassazione degli utili societari. L'agevolazione DIT non

⁹ E' questo un problema che incontrano tutti coloro che si apprestano ad indagare il fenomeno fiscale senza disporre dei dati in possesso dall'Amministrazione finanziaria.

goduta in ragione dell'esistenza di tale vincolo, o comunque a causa dell'eccedenza della *RO* rispetto all'utile tassabile, poteva però essere riportata per i cinque periodi di imposta successivi.

2000 Per accelerare il passaggio dalla Dit incrementale alla Dit a regime, estesa cioè alla *RO* dell'intero stock di capitale, il beneficio dell'agevolazione viene riconosciuto agli incrementi di capitale, moltiplicati per un apposito coefficiente superiore all'unità, 1.2, fino a concorrenza del patrimonio netto.

2001 Il coefficiente di accelerazione introdotto nel 2000 viene portato all'1.4. Viene abolito il vincolo di aliquota media minima del 27%.

Negli anni di applicazione della Dit, il modello di microsimulazione utilizzato calcola l'Irpeg nel seguente modo.

Innanzitutto viene calcolata la quota dell'imponibile Irpeg che può godere della tassazione agevolata al 19%, *IMP_{DIT}*. Esso è la somma di due componenti: la remunerazione ordinaria degli incrementi di capitale, *RO*, e il riporto dell'agevolazione non goduta, per incapienza degli utili, o in ragione del citato vincolo di aliquota media minima, nei cinque esercizi precedenti, *RIP_{DIT}*.

RO è calcolata moltiplicando gli incrementi di capitale, al netto dei decrementi, per un apposito coefficiente, definito dal Ministro dell'Economia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino a tre punti per compensare il maggior rischio dell'investimento azionario. Sino ad ora tale coefficiente è stato sempre mantenuto al 7%, pur in presenza di una riduzione dei tassi di interesse di mercato a cui si riferisce. Per questa ragione, nelle simulazioni compiute si ipotizza che esso venga mantenuto a tale livello anche per gli anni seguenti. Va però tenuto presente che la scelta di un coefficiente diverso, con riferimento al 2001 e agli anni seguenti, da parte del nuovo ministro dell'Economia potrebbe modificare i risultati ottenuti circa la convenienza del ricorso alla Dit rispetto ad altre opzioni.

Le variazioni nette di capitale sono ottenute cumulando, a partire dal 1996 (anno di bilancio 1993), i conferimenti in denaro da parte dei soci, compresi i versamenti a fondo perduto, gli apporti a copertura di perdite pregresse e gli utili messi a riserva.

Al principale scopo di prevenire possibili elusioni di imposta, il decreto istitutivo della Dit pone vari limiti agli incrementi di capitale che possono essere presi a base per il calcolo della remunerazione ordinaria. In base alle informazioni disponibili nella banca dati CB si è potuto tenuto conto dei seguenti.

-In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo.

-La variazione in aumento di cui sopra non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

-La variazione in aumento che residua è ridotta dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti controllanti e controllati rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Non è stato, invece, possibile tenere conto degli altri limiti previsti dalla normativa: per la mancanza, nei dati di bilancio, delle informazioni ad essi relative¹⁰, o perché era possibile tenerne conto unicamente con un elevato grado di approssimazione¹¹.

Come si è già ricordato, nel 2000 e dal 2001, gli incrementi di capitale ammessi al beneficio della Dit vengono moltiplicati per un coefficiente superiore all'unità pari, rispettivamente, a 1.2 e 1.4.

Può accadere che non tutta la *RO* calcolata applicando il coefficiente di remunerazione agli incrementi di capitale "diutabili", moltiplicati per il coefficiente di accelerazione, quando previsto dalla normativa, possa usufruire dell'agevolazione Dit. Ciò avviene:

- *sempre* quando la *RO* eccede gli utili tassabili della società (come per le società in perdita);
- negli anni 1997-2000, quando la *RO* supera il 55,56% (10/18) dei profitti imponibili. Tassare ad aliquota ridotta una quota di *RO* superiore a tale limite comporterebbe infatti la violazione del vincolo secondo cui, come si è ricordato, l'applicazione della Dit non poteva comunque determinare, in quegli anni, un'aliquota media di imposta sull'utile della società inferiore al 27%.

L'eccedenza della *RO* rispetto al 55,56% degli utili tassabili e, dal 2001, l'eccedenza della *RO* rispetto al totale degli utili tassabili può essere riportata in avanti, negli esercizi successivi, non oltre il quinto, e godere, in tali anni, della tassazione agevolata, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti massimi ammessi per tale tassazione.

In presenza della Dit, il calcolo dell'Irpeg può quindi essere così espresso:

¹⁰ E' il caso dei limiti riferiti ai conferimenti di denaro provenienti da non residenti, controllati da soggetti residenti, per i quali non sia stato ottenuto il parere favorevole dal comitato per l'interpello o dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

¹¹ Si tratta dei limiti che prendono a riferimento il corrispettivo, in denaro o in natura, "per l'acquisizione di aziende (o rami d'azienda) già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico", nonché i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a

$$(3) T_{IRPEG} = t(IMP_{IRPEG} - IMP_{DIT}) + t_a(IMP_{DIT}) - Cr$$

Dove IMP_{DIT} , la quota dell'imponibile Irpeg che gode della tassazione agevolata, è calcolato come segue:

- per il periodo 1997-2000

$$IMP_{DIT} = \begin{cases} RO + RIP_{DIT} & \text{se } RO + RIP_{DIT} \leq 0,5556 IMP_{IRPEG} \\ 0,5556 IMP_{IRPEG} & \text{se } RO + RIP_{DIT} > 0,5556 IMP_{IRPEG} \end{cases}$$

- dal 2001 in poi:

$$IMP_{DIT} = \begin{cases} RO + RIP_{DIT} & \text{se } RO + RIP_{DIT} \leq IMP_{IRPEG} \\ IMP_{IRPEG} & \text{se } RO + RIP_{DIT} > IMP_{IRPEG} \end{cases}$$

t_a = aliquota Dit, pari al 19%.

3.2 Gli incentivi congiunturali agli investimenti: legge Visco e legge Tremonti

Al meccanismo della Dit appena descritto, volto a ridurre la discriminazione fiscale a discapito del capitale proprio rispetto al debito, si è affiancata, nel periodo 1999-2001, la cosiddetta “legge Visco”. Si tratta di un incentivo agli investimenti che consiste nell’assoggettamento ad aliquota agevolata del 19% della parte del reddito complessivo netto corrispondente al minore tra:

- il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati anche tramite contratti di locazione finanziaria;
- il totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, eseguiti nello stesso periodo.

L’agevolazione è quindi limitata alla quota di investimenti finanziati con capitale proprio. In questo senso, come si è ricordato, essa è coerente con la Dit e ne potenzia gli effetti e le finalità di rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane¹².

Va poi ricordato che l’agevolazione riguarda gli investimenti al netto degli ammortamenti e, dunque, premia gli incrementi di capacità produttiva, escludendo dall’agevolazione quegli investimenti che si limitano alla ricostituzione del capitale ammortizzato.

favore di soggetti controllanti, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

L'incentivo non è generalizzato. Le principali esclusioni riguardano: gli investimenti relativi a beni quali gli aeromobili da turismo, le autovetture e gli autocaravan, se non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico; gli investimenti in immobili che non rientrino in specifiche categorie catastali¹³ o che non siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.

L'incentivo introdotto dal nuovo governo, che dovrebbe interessare gli investimenti effettuati successivamente al 30 giugno del 2001 e nel 2002, è di natura molto diversa.

In primo luogo esso non è in alcun modo subordinato ad una particolare modalità di finanziamento dell'investimento stesso. L'agevolazione consiste infatti nell'escludere dall'imposizione del reddito di impresa e lavoro autonomo il 50% degli investimenti (lordi) in beni strumentali che eccedono la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di esclusione dal calcolo del dato annuale più elevato. Va detto, per inciso, che la *ratio* economica di questo vincolo non è evidente: paradossalmente, esso potrebbe risultare più stringente proprio in caso di congiuntura sfavorevole. In questo caso, infatti, anche le imprese più virtuose potrebbero avere difficoltà a compiere investimenti in eccedenza rispetto alla media dei più favorevoli periodi precedenti.

In secondo luogo, la definizione di investimento agevolabile è particolarmente ampia: essa riguarda, a differenza della Visco, gli investimenti al lordo degli ammortamenti ed include tutti gli immobili; inoltre, è sufficiente che i beni siano strumentali per natura, e non anche, come previsto dalla Visco, per destinazione. L'incentivo si applica poi anche alle spese sostenute per la formazione del personale cui va aggiunto il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

L'adozione dell'incentivo Tremonti si accompagna alla soppressione di una serie di agevolazioni preesistenti, che restano comunque temporaneamente in vigore come regimi opzionali rispetto alla nuova agevolazione. In particolare, i contribuenti che non si avvalgono della Tremonti possono continuare a beneficiare della Dit, per quanto "congelata": ai fini del calcolo della remunerazione ordinaria rivelano solo gli incrementi di capitale effettuati fino al 30 giugno 2001¹⁴. Il cumulo tra l'agevolazione Tremonti e la Dit è consentito quando "l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ... è inferiore al 10% dell'imponibile fiscale".

¹² Cfr. Giannini e Guerra (2000).

¹³ D/1 (opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio).

¹⁴ Poiché le informazioni di bilancio di cui si dispone hanno generalmente base annua, nelle simulazioni si farà riferimento agli incrementi effettuati entro il 2001.

Le imprese sono poste, inoltre, di fronte alle seguenti opzioni.

➤ I contribuenti che abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamento di utili a riserva alla data del 30 giugno 2001 possono optare per l'incentivo Visco, in alternativa all'incentivo Tremonti. In questo caso continueranno a beneficiare anche della Dit, ancorché "congelata".

➤ E' consentita l'opzione fra la nuova Tremonti ed il credito di imposta agli investimenti per le aree depresse, previsto dalla Finanziaria per il 2001. In caso di opzione per questo credito di imposta il contribuente, non solo continuerà a beneficiare della Dit "congelata", ma, per il 2001, potrà continuare ad avvalersi anche della Visco, agevolazione con la quale non esistono problemi di cumulabilità

3.2.1. La simulazione degli incentivi Visco e Tremonti

Per quanto gli investimenti agevolabili in base ai due incentivi ricordati siano diversi, i dati di bilancio disponibili, non offrono un grado di disaggregazione tale da consentire di tenere conto di queste differenze. Non è ad esempio possibile distinguere, fra gli investimenti relativi ai beni immobili quelli non ammessi all'agevolazione fiscale Visco; né si possono scorporare gli investimenti legati all'avviamento aziendale o quelli relativi all'acquisto di autoveicoli non strumentali all'attività d'impresa, anch'essi esclusi dall'agevolazione fiscale Visco. Allo stesso modo non è possibile includere le spese relative alla formazione del personale, che sono oggetto di agevolazione nell'ambito della Tremonti.

Sia con riferimento alla Visco che alla Tremonti, vengono quindi considerati come agevolabili gli investimenti complessivi in immobilizzazioni immateriali e materiali, al netto dei disinvestimenti.

Nel caso dell'incentivo Visco tali investimenti sono considerati al netto degli ammortamenti dedotti. Poiché da questi ammortamenti vanno esclusi quelli relativi agli investimenti agevolati effettuati nell'esercizio, si è esclusa, dall'ammontare totale di ammortamenti iscritti in bilancio, una quota degli investimenti effettuati nell'esercizio ed agevolabili ai sensi della legge Visco^{15, 16}.

¹⁵ Le quote di ammortamento relative agli investimenti agevolabili, materiali ed immateriali, effettuati nell'esercizio sono state approssimate, rispettivamente, dal 12% degli investimenti in immobilizzazioni materiali e dal 30% degli investimenti in immobilizzazioni immateriali.

¹⁶ Sia l'incentivo Tremonti che quello Visco prevedono una norma antielusiva volta a disincentivare comportamenti, che porterebbero a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti, quali la cessione a terzi o la

3.2.2. L'incentivo Visco

Il reddito assoggettabile ad aliquota del 19% per effetto dell'agevolazione Visco, IMP_{VISCO} , nel primo anno di applicazione, è posto pari al minore fra l'ammontare degli investimenti netti effettuati nell'esercizio e l'ammontare dei conferimenti in denaro più gli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nello stesso esercizio. Nei due successivi periodi di imposta, agli investimenti dell'anno vanno sommati gli investimenti dell'anno precedente che non hanno potuto godere dell'agevolazione in quanto eccedenti gli incrementi di capitale. Allo stesso modo agli incrementi di capitale si sommano gli incrementi dell'anno precedente che non hanno dato luogo all'agevolazione in quanto eccedenti gli investimenti dell'anno. Gli incrementi di capitale rilevano per la parte eccedente i decrementi verificatisi nel medesimo periodo e sono costruiti a partire dalle stesse voci di bilancio utilizzate per determinare la base della remunerazione ordinaria ai fini Dit: l'unica differenza è che, nel caso della Visco, la variazione netta di capitale va determinata di anno in anno, senza cumularla con quella degli esercizi passati a partire dal 1996¹⁷.

Con l'introduzione dell'agevolazione Visco, l'equazione (3), relativa al calcolo dell'Irpeg, e prescindendo dalle complicazioni introdotte dai riporti e dal vincolo del 27%, di cui si tiene conto invece nel modello, può essere riscritta nel seguente modo:

$$(4) T_{IRPEG} = t(IMP_{IRPEG} - IMP_{VISCO} - IMP_{DIT}) + t_a(IMP_{VISCO} + IMP_{DIT}) - Cr$$

3.2.3 L'incentivo Tremonti

L'agevolazione prevista dalla legge Tremonti è stata simulata sostituendo alla definizione di imponibile Irpeg della (1), la seguente:

$$(5) IMP_{IRPEG} = [U(P)_{CE} + T_{IND} - Cr - 0,5(INVES - MEAN)] + CrD - RIP_{IRPEG}$$

L'imponibile così calcolato è inferiore a quello che risulta dalla (1) in quanto è ridotto del 50% dell'eccedenza dell'investimento dell'anno (INVES) sulla media degli investimenti dei cinque esercizi precedenti (MEAN), dal cui calcolo è stato escluso il valore più elevato. L'eccedenza, rispetto all'utile, va ad alimentare il riporto Irpeg negli esercizi successivi.

destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, entro i due successivi periodi di imposta, dei beni che hanno goduto dell'agevolazione. I dati di bilancio non permettono di includere nell'analisi questa norma antielusiva.

¹⁷ I dati a nostra disposizione non permettono di tenere conto della previsione che, nell'ambito della normativa Dit, ma non della normativa Visco, richiede il ragguglio ad anno degli incrementi di capitale effettuati, in ragione della data in cui si sono verificati.

Come si è detto precedentemente, l'agevolazione Tremonti è cumulabile con la Dit, quando l'imponibile che beneficia di tale agevolazione, è inferiore al 10% dell'imponibile totale. La formulazione della norma dà però luogo a non poche ambiguità interpretative. In primo luogo: la possibilità di cumulare l'agevolazione Dit all'agevolazione Tremonti è concessa alle sole imprese il cui imponibile Dit è inferiore al 10% dell'imponibile o a tutte le imprese, seppure limitatamente ad una quota di imponibile Dit che non ecceda il 10% dell'imponibile Irpeg complessivo? La base imponibile Irpeg a cui commisurare l'imponibile Dit, per valutare il rispetto del vincolo del 10%, si deve considerare al netto o al lordo dell'agevolazione Tremonti?

Per tenere conto della possibilità di cumulo fra le due agevolazioni, l'equazione che definisce l'imposta è stata modificata come segue:

$$(6) T_{IRPEG} = t(IMP_{IRPEG} - IMP_{DIT}) + t_a(IMP_{DIT}) - Cr \quad \text{se } IMP_{DIT} < 0.10 \times IMP_{IRPEG}$$

$$(6') T_{IRPEG} = tIMP_{IRPEG} - Cr \quad \text{se } IMP_{DIT} \geq 0.10 \times IMP_{IRPEG}$$

Sono poi state costruite quattro diverse procedure di simulazione che danno conto di quattro diverse possibili interpretazioni della normativa, di cui la prima sembra la più probabile.

Tremonti1: l'agevolazione Dit viene concessa soltanto alle imprese che hanno un imponibile Dit inferiore al 10% dell'imponibile totale. L'imponibile totale di riferimento è al netto dell'agevolazione Tremonti: IMP_{IRPEG} è, quindi, quello ottenuto dall'equazione (5).

Tremonti2: l'agevolazione Dit viene concessa soltanto alle imprese che hanno un imponibile Dit inferiore al 10% dell'imponibile totale. L'imponibile totale di riferimento è al lordo dell'agevolazione Tremonti: IMP_{IRPEG} è, quindi, quello ottenuto dall'equazione (1).

Tremonti3: l'agevolazione Dit viene concessa a tutte le imprese per le quali l'imponibile Dit sia maggiore di zero. Se però esso è maggiore o uguale al 10% dell'imponibile Irpeg, come definito nell'equazione (5) (al netto cioè della Tremonti) le imprese usufruiscono della Dit soltanto nella misura: $IMP_{DIT} = 0.10 \times IMP_{IRPEG}$ ¹⁸:

Tremonti4: l'agevolazione Dit viene concessa con la stessa modalità della Tremonti3, ma l'imponibile Irpeg di riferimento è calcolato al lordo della Tremonti (equazione (1)).

3.3 L'incentivo agli investimenti per le aree depresse

L'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate, introdotta con la finanziaria per il 2001, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che abbiano effettuato nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2000 e fino

¹⁸ Più correttamente l'agevolazione dovrebbe essere sempre inferiore e non uguale al 10% dell'imponibile Irpeg.

alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2006, nuovi investimenti nelle aree territoriali giudicate svantaggiate dalla Commissione europea.

Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi, esclusi mobili e macchine ordinarie di ufficio, effettuati anche mediante contratti di leasing, al netto delle cessioni e dismissioni e al netto degli ammortamenti, eccetto quelli relativi ai beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Il credito di imposta è fruibile per un ammontare espresso come percentuale degli investimenti agevolabili. Questa percentuale, stabilita dalla Commissione europea, dipende sia dalla localizzazione dell'investimento, sia dalla dimensione d'impresa. La tabella sottostante fornisce l'elenco delle aree coinvolte nell'agevolazione e le percentuali del credito d'imposta, in base alla dimensione d'impresa.

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	PERCENTUALE D'IMPOSTA	CREDITO
Calabria	PMI	65%	
	Altre Imprese	50%	
Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna	PMI	50%	
	Altre imprese	35%	
Molise, Abruzzo	PMI	30%	
	Altre imprese	20%	
Comuni del Centro-Nord	Piccole imprese	18%	
	Medie imprese	14%	
	Altre imprese	8%	

Legenda: PMI= piccole-medie imprese

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP), sia dei contributi previdenziali e assicurativi. Non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni, ma, come si è ricordato, è compatibile con l'agevolazione Visco. Nelle simulazioni che vengono effettuate in questo lavoro si presuppone che le imprese utilizzino prioritariamente il credito per compensare, in tutto o in parte, il loro debito di imposta Irpeg.

Per tenere conto dell'agevolazione in questione e per le imprese localizzate nelle regioni indicate nella tabella precedente, l'Irpeg viene calcolata in base alla seguente equazione (7):

$$(7) T_{IRPEG} = t(IMP_{IRPEG} - IMP_{VISCO} - IMP_{DIT}) + t_a(IMP_{VISCO} + IMP_{DIT}) - Cr - a \times CREDITO$$

dove *CREDITO* rappresenta gli investimenti netti in beni strumentali, determinati con le stesse modalità utilizzate ai fini dell'agevolazione Visco, e la percentuale *a* assume i valori, differenziati a seconda delle regioni, riportati nella tabella.

4. I risultati delle simulazioni

4.1. Gli incentivi permanenti e congiunturali a confronto: Dit, Legge Visco e Legge Tremonti

Il susseguirsi di interventi normativi nel campo della tassazione delle imprese, di cui si è dato sinteticamente conto nei paragrafi precedenti, ha avuto come effetto il sovrapporsi, in alcuni periodi di imposta, di un incentivo di natura strutturale, la Dit, a sua volta oggetto di continue ridefinizioni, con incentivi di natura congiunturale, la Visco e la Tremonti (oltre al credito di imposta agli investimenti nelle zone depresse, di cui si darà conto nel prossimo paragrafo). Il quadro è ulteriormente complicato dalle possibilità di opzione per i diversi incentivi, e dalle incertezze circa l'interpretazione da dare alla parziale compatibilità fra incentivo Tremonti e Dit.

Prima di commentare i risultati degli esercizi condotti per valutare gli effetti di queste modifiche normative, va ricordato che, per le ragioni spiegate al paragrafo 3.2, la normativa dell'anno *t* viene simulata con riferimento ai dati dell'anno di bilancio *t-3*. Nel testo che segue i commenti faranno quindi riferimento all'anno "simulato" (quello di cui si prende in considerazione la disciplina fiscale) seguito dall'indicazione, fra parentesi, dell'anno cui si riferiscono i dati di bilancio, ad esempio: 1998 (1995).

Le normative che esplicano i loro effetti con riferimento ad una sola parte dell'anno, quali gli incentivi congiunturali o il "congelamento" degli incrementi validi ai fini della Dit, che si riferiscono rispettivamente ad investimenti e incrementi di capitale effettuati prima o dopo una certa data infra-annuale, sono valutate come se operassero per l'intero anno solare in cui sono introdotte. Come si è già ricordato, infatti, i dati di bilancio di cui si dispone non hanno un'articolazione, mese per mese, di tutte le voci che sarebbe necessario conoscere per effettuare simulazioni con questo grado di dettaglio. Questa semplificazione non permette di considerare gli effetti, a dir poco "bizzarri", che possono discendere, nel corso del 2001, dalla possibilità riconosciuta al contribuente di optare per la Visco, e godere quindi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati *entro* il 30 giugno e finanziati con conferimenti di capitale che abbiano avuto luogo entro la medesima data, o per la Tremonti, potendo quindi godere dell'agevolazione per i soli investimenti effettuati *dopo* il 30 giugno 2001. Non è inoltre possibile tener conto del fatto che il riferimento, da parte della Tremonti, agli investimenti del solo secondo semestre del 2001 rende meno probabile che tali investimenti eccedano la media degli investimenti dei cinque anni precedenti, pur escludendo

l'anno migliore, come richiesto per l'ammissione all'agevolazione. Questo fatto può contribuire significativamente a ridurre l'efficacia dell'incentivo Tremonti nel primo periodo della sua applicazione¹⁹.

I principali aspetti della normativa fiscale considerati in ciascuna delle simulazioni i cui risultati sono commentati in questo paragrafo, sono riassunti nella tabella 1, la quale dà anche conto della corrispondenza fra i periodi di imposta a cui tale normativa si riferisce e l'anno di bilancio su cui è condotto l'esercizio di simulazione.

Tabella 1. Principali aspetti della normativa fiscale in ogni anno di riferimento.

Anno di bilancio considerato	Anno di riferimento per la normativa	Aliquota IRPEG	DIT	Visco	Tremonti
1988	1991	0,36			
1989	1992	0,36			
1990	1993	0,36			
1991	1994	0,36			
1992	1995	0,37			
1993	1996	0,37			
1994	1997	0,37	DIT con vincolo 27%		
1995	1998	0,37	DIT con vincolo 27%		
1996	1999	0,37	DIT con vincolo 27%	DIT con vincolo 27% + incentivo Visco	
1997	2000	0,37	DIT con vincolo 27% + moltiplicatore 1.2	DIT con vincolo 27% + moltiplicatore 1.2 + incentivo Visco	
1998	2001	0,36	DIT + moltiplicatore 1.4	DIT + moltiplicatore 1.4 + incentivo Visco	DIT parziale + incentivo Tremonti
1999	2002	0,36	DIT + moltiplicatore 1.4	DIT "congelata" + moltiplicatore 1.4	DIT parziale e "congelata" + incentivo Tremonti

Una prima simulazione tiene conto della sola Irpeg ordinaria, prelevata secondo le aliquote riportate nella terza colonna della tabella 1. Questa simulazione viene usata come termine di confronto per tutte le simulazioni successive. Le diverse agevolazioni vengono infatti valutate in termini della riduzione percentuale del prelievo che rendono possibile, rispetto al valore che esso avrebbe in questo primo caso (*benchmark*).

¹⁹ La volontà di evitare questo confronto, svantaggioso, fra gli investimenti di un *semestre* e quelli medi *annuali* dei cinque periodi precedenti, potrebbe spingere gli imprenditori a posticipare i propri investimenti fino al 2002, al fine di aumentare la probabilità di vederli ammessi all'agevolazione.

La simulazione denominata “**Dit**” (colonna 4) calcola l’imposta sugli utili della società nella sua versione duale, così come si è venuta delineando dal 1997(1994) in poi. Essa dà conto del risparmio di imposta che è reso possibile dall’applicazione della Dit e della sua evoluzione nel tempo. A tal fine la simulazione è stata effettuata senza considerare gli incentivi congiunturali sugli investimenti che le si sono affiancati dal 1999(1996) in poi, né del “congelamento” cui è stata sottoposta dal provvedimento “dei 100 giorni”. Si è invece tenuto accuratamente conto delle modifiche normative che ne hanno interessato il disegno: da una Dit “incrementale” a una Dit commisurata allo stock di capitale (cammino rimasto incompiuto); da una Dit vincolata ad una aliquota media minima (27%), ad una Dit che può esplicare compiutamente i suoi effetti di imposizione duale.

Una simulazione alternativa, denominata “**Visco**” (colonna 5), considera gli effetti dell’incentivo Visco in vigore nel periodo d’imposta 1999-2001(1996-98), tenendo conto della sua interazione con la Dit. Nell’ultimo esercizio considerato, il 2002(1999), viene meno l’incentivo Visco e la Dit è “congelata”, nel senso che, come si è più volte ricordato, gli incrementi di capitale validi ai fini del calcolo della remunerazione ordinaria sono solo quelli realizzati entro il 2001.

L’ultima simulazione, “**Tremonti**” (colonna 6), è volta a valutare gli effetti dell’incentivo omonimo, in vigore nel biennio 2001-2002 (1998-1999). L’interazione di questo provvedimento con la Dit è solo “parziale”, in quanto tale agevolazione è limitata alla quota di remunerazione ordinaria che non eccede il 10% dell’imponibile. Nel secondo esercizio considerato, il 2002(1999) inoltre, il riferimento è alla Dit “congelata”. In relazione alle diverse possibili interpretazioni della compatibilità fra Dit e Tremonti, di cui si è dato conto nel paragrafo 3.2, sono state effettuate quattro diverse simulazioni (Tremonti1-Tremonti4)

La tabella 2 sintetizza i risultati della simulazioni effettuate, evidenziando, per ciascuna di esse, la riduzione di imposta a cui danno luogo, rispetto alla simulazione benchmark (calcolo dell’Irpeg ordinaria in assenza di agevolazioni permanenti e congiunturali).

Tabella 2. Riduzione percentuale del prelievo rispetto alla simulazione benchmark, per anni

Anno di bilancio	Anno di riferimento per la normativa	DIT	Visco	Tremonti1	Tremonti2	Tremonti3	Tremonti4
1994	1997	0.99%					
1995	1998	1.89%					
1996	1999	3.47%	10.99%				
1997	2000	4.86%	12.50%				
1998	2001	6.38%	13.99%	15.14%	15.31%	16.84%	17.15%
1999	2002	7.08%	6.87%	12.02%	12.12%	13.43%	13.62%

La simulazione “**Dit**” rende evidente il ruolo dinamico esercitato dal meccanismo della *Dual income tax* nel ridurre la pressione fiscale delle imprese. Nei primi anni della sua applicazione, la scelta a favore di una Dit incrementale, motivata, come si è già detto, da ragioni di gettito e dall’obiettivo prioritario di rendere più neutrale il fisco nei confronti delle scelte finanziarie delle imprese, ha consentito una riduzione dell’onere fiscale sui profitti piuttosto contenuta. La possibilità di cumulare di anno in anno gli incrementi di capitale ammessi a beneficiare dell’agevolazione e i provvedimenti via via adottati per accelerarne l’avvicinamento ad una Dit riferita all’intero stock di capitale, hanno significativamente potenziato l’efficacia dell’incentivo anche sotto il profilo della riduzione dell’onere fiscale, negli anni successivi. Esso si rivela potenzialmente in grado di determinare nell’ultimo esercizio considerato, un risparmio di imposta che supera il 7% e corrisponde a una riduzione della aliquota legale di circa 2,5 punti percentuali.

La simulazione **Visco** mostra come l’agevolazione omonima contribuisca a restringere ulteriormente ed in modo rilevante il carico fiscale. Il contributo dell’interazione fra legge Visco e Dit in termini di riduzione del prelievo rispetto a quanto sarebbe garantito dalla sola Dit è omogeneo in tutti e tre gli esercizi in cui resta in vigore: 1999-2001(1996-1998), superando di poco il 7,5%²⁰. Nel 2001 (1998), l’interazione fra Visco e Dit determina una riduzione di quasi il 14% dell’imposta sui profitti rispetto al prelievo Irpeg, secondo l’aliquota ordinaria.

Nell’ultimo anno considerato dalla simulazione, l’agevolazione Visco viene meno, e a ridurre la pressione fiscale resta solo la Dit. Si tratta però della Dit “congelata”. Dal confronto fra la riduzione del prelievo al 2002(1999) nel caso della simulazione Dit (-7,08%) e della simulazione Visco (-

²⁰ La riduzione imputabile alla sola Visco è certamente superiore a questa percentuale. L’interazione fra le due agevolazioni, la cui fruizione incontra un limite superiore nella dimensione degli utili (e nel vincolo di aliquota media minima, per quanto riguarda la Dit del 1999 e del 2000), può trasferire ad anni successivi, in termini di maggiori riporti, parte del beneficio “maturato” in ogni singolo periodo di imposta.

6,78%) l' *impatto* di questo depotenziamento della Dit non sembra essere quantitativamente di rilievo. Va però sottolineato che il depotenziamento in questione esplica i suoi effetti nel tempo; inoltre, anche nell'anno considerato esso è in parte attenuato dai maggiori riporti Dit della simulazione **Visco**, rispetto alla simulazione **Dit**, generati dall'utilizzo degli incentivi agli investimenti nel triennio precedente.

Anche dalle simulazioni **Tremonti** emergono risultati interessanti.

In primo luogo si può notare come la riduzione del prelievo imputabile all'agevolazione Tremonti sia particolarmente marcata, nel primo anno di applicazione. Essa oscilla infatti fra il 15,14 e il 17,15% a seconda dell'ipotesi utilizzata per modellarne l'interazione "parziale" con la Dit, collocandosi quindi ad un livello sensibilmente superiore rispetto a quella determinata, nel medesimo anno 2001 (1998) dalla interazione fra Visco e Dit (13,99%).

Nel secondo anno, l'incentivo si rivela molto meno efficace: esso determina una riduzione del prelievo che, nell'ipotesi più "generosa", eccede di poco il 13,5% e che nell'ipotesi più probabile (Tremonti1), si colloca al disotto di quello osservato in media per l'agevolazione Visco nel triennio 1999-2001 (1996-99).

Questo risultato è dovuto al diverso profilo degli investimenti, nei due anni di bilancio considerati (1998 e 1999), rispetto alla media del quinquennio precedente²¹. L'esito dell'agevolazione in questione risulta quindi fortemente dipendente dalla fase congiunturale. Ciò induce a leggere con cautela i risultati delle simulazioni proposte (in cui la scelta degli anni di bilancio è in qualche modo arbitraria), ma anche a sottolineare la casualità dell'esito dell'agevolazione, che è invece proposta come valida per ogni stagione²². La, in parte inevitabile, dipendenza dell'efficacia dell'agevolazione dalla fase congiunturale, risulta essere invece molto meno marcata nel caso della legge Visco. Nella simulazione **Visco**, come si è sottolineato, il contributo dell'incentivo alla riduzione dell'onere dell'imposta sui profitti è infatti pressoché costante in tutto il triennio considerato. Ciò dipende, fondamentalmente, dalla scarsa sensibilità agli eventi congiunturali del vincolo del finanziamento con capitale proprio per gli investimenti agevolabili che la contraddistingue.

Nel valutare l'intensità di entrambi gli incentivi va comunque sottolineato che il riferimento a dati di bilancio diversi da quelli di effettiva implementazione della normativa non permette di

²¹ La media degli investimenti negli anni di bilancio 1993-1997, da cui si è escluso il valore più alto, è pari a 1.391 milioni di lire ed è inferiore a quella degli anni 1994-1998 (1.499 milioni). Al contempo, gli investimenti medi del 1998 (2.413 milioni) sono notevolmente più elevati di quelli del 1999 (1.631 milioni).

²² Il criterio del riferimento alla media degli investimenti dell'ultimo quinquennio, mutuato dalla prima legge Tremonti del 1994, era già stato applicato, nel nostro paese, da un provvedimento congiunturale (l. 1089) del 1968.

tenere conto degli effetti degli incentivi stessi sulla dinamica degli investimenti. La presenza dell'incentivo, stimolando gli investimenti, può infatti contribuire a renderne più forte l'impatto.

Le ultime colonne della tabella 2 permettono di compiere un confronto fra le diverse ipotesi, prospettate nel paragrafo 3.2, circa la parziale interazione fra Tremonti e Dit.

Il confronto fra la Tremonti 1 e 2, e fra la Tremonti 3 e 4, evidenzia che limitare il beneficio della Dit ad una percentuale della *RO* calcolata con riferimento all'imponibile Irpeg al netto o al lordo dell'agevolazione Tremonti non cambia di molto l'impatto dell'agevolazione stessa. Al contrario, il confronto fra le Tremonti 3 e 1, così come fra le Tremonti 4 e 2, mostra che il risparmio di imposta ricollegabile alla concessione della Dit a tutte le imprese, seppure nel limite massimo del 10% dell'imponibile, piuttosto che alle sole imprese il cui imponibile Dit sia inferiore a tale livello, è sicuramente significativo (1,7-1,8%). In particolare il cumulo della agevolazione Tremonti con la Dit contribuisce a potenziare l'effetto della Tremonti: per quasi un punto percentuale, nell'ipotesi in cui la Dit sia limitata alle sole imprese per cui la remunerazione ordinaria è inferiore al 10% dell'imponibile (Tremonti1); e per circa due punti percentuali nell'ipotesi in cui la Dit sia concessa a tutte le imprese che ne possono usufruire, seppur nel limite del 10% dell'imponibile (Tremonti3). La riduzione dell'Irpeg tenendo conto della sola agevolazione Tremonti (non riportata nella tabella 2) sarebbe infatti pari al 14,3% nel 2001(1998) e al 11,1% nel 2002(1999).

La successiva tabella 3 disaggrega il dato relativo al 2001(1998), e cioè all'unico esercizio in cui le due agevolazioni Visco e Tremonti sono confrontabili, per classe di fatturato.

Il dato più rilevante che emerge da questa disaggregazione è che entrambe le agevolazioni sono particolarmente efficaci nel ridurre percentualmente il prelievo delle imprese in classi di fatturato intermedie. La maggiore efficacia della Tremonti rispetto alla Visco, per questo particolare anno di riferimento, che risulta dal dato aggregato, è confermata per tutte le classi di fatturato ad eccezione della prima.

Se si guarda il valore complessivo del debito di imposta diviso per classi di fatturato, non riportato in tabella, emerge infine come il dato relativo al totale delle imprese sia ampiamente influenzato dall'impatto che l'agevolazione, sia essa la Tremonti o la Visco, ha sulle imprese dell'ultima classe di fatturato. Anche se queste imprese pesano relativamente poco nel campione (le imprese con fatturato superiore a 100 miliardi sono infatti solo l'8,8% del totale), la dimensione dell'Irpeg che esse pagano e di quella che, in valore assoluto, risparmiano, grazie alle agevolazioni considerate, è tale da condizionare il risultato medio aggregato.

**Tabella 3. Riduzione percentuale del prelievo rispetto alla simulazione *benchmark*,
per classe di fatturato (anno 2001(1998))**

Classi di fatturato (in milioni di lire)	Composiz. %	DIT	Visco	Tremonti1	Tremonti2	Tremonti3	Tremonti4
0-5000	2.55%	3.40%	7.78%	6.06%	6.08%	6.92%	7.09%
5000-10.000	12.22%	8.40%	15.21%	17.04%	17.14%	19.17%	19.48%
10.000-15.000	19.57%	7.23%	15.18%	18.88%	19.05%	20.81%	21.15%
15.000-20.000	13.78%	7.47%	16.58%	18.79%	18.99%	20.79%	21.18%
20.000-35.000	21.63%	7.19%	17.33%	18.96%	19.19%	21.04%	21.41%
35.000-50.000	10.10%	7.20%	17.18%	18.04%	18.16%	20.21%	20.57%
50.000-100.000	11.35%	6.49%	15.10%	15.06%	15.25%	16.93%	17.23%
>100.000	8.80%	5.93%	12.45%	13.62%	13.78%	15.09%	15.40%
<i>Totale imprese</i>	<i>100%</i>	<i>6.38%</i>	<i>13.99%</i>	<i>15.14%</i>	<i>15.31%</i>	<i>16.84%</i>	<i>17.15%</i>

Un ulteriore aspetto di rilievo che gli esercizi di simulazione condotti consentono di indagare riguarda la convenienza per le singole imprese ad optare, alle condizioni previste dal disegno di legge “dei 100 giorni”, per l’agevolazione Tremonti o per quella concessa in base alla preesistente legge Visco. Questo calcolo può essere ovviamente fatto solo con riferimento al 2001(1998), unico anno in cui i due incentivi congiunturali sono compresenti, e contiene una forzatura: il confronto fra le due agevolazioni è infatti compiuto come se entrambe potessero riguardare gli investimenti dell’intero anno, mentre, come si è ricordato, se ne può godere con riferimento esclusivo ad uno solo dei semestri dell’anno: il primo per la Visco, il secondo per la Tremonti. La simulazione assume che, come previsto dal d.d.l. in questione, l’opzione per la Visco ne permetta il cumulo con la Dit. L’opzione alternativa che viene considerata è la Tremonti1, che consente alle sole imprese che hanno un imponibile Dit inferiore al 10% dell’imponibile (considerato al netto della agevolazione Tremonti) di cumulare il nuovo incentivo agli investimenti con la Dit.

Si assume che, nel rispetto delle condizioni a ciò necessarie, le imprese abbiano goduto, negli anni precedenti il 2001(1998), sia della Visco che della Dit. Ciò permette di tenere correttamente conto degli effetti esercitati, sulla scelta di convenienza fra Visco + Dit e Tremonti +Dit parziale, dai riporti delle agevolazioni non godute nei periodi di imposta precedenti.

I risultati della simulazione sono riportati nella tabella 4.

Va innanzitutto considerato che l’opzione in esame non interessa le imprese in perdita: sia la Dit, che la Visco che la Tremonti non danno infatti alcun vantaggio negli anni in cui l’imponibile è negativo. Nell’ottica annuale qui adottata, le imprese in perdita sono perciò indifferenti fra i due incentivi. Le imprese in questa condizione sono, nel 2001(1998), 2359, il 24.78% del totale.

Va poi considerato che la possibilità di godere dell'uno e/o dell'altro degli incentivi congiunturali considerati è subordinata a condizioni cui non tutte le imprese possono ottemperare. In particolare, solo le imprese con investimenti superiori alla media degli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, con esclusione dell'anno migliore, sono in condizione di poter usufruire dell'incentivo Tremonti; allo stesso modo, solo le imprese con investimenti (al netto degli ammortamenti) finanziati con capitale proprio sono in grado di optare per la Visco.

La tabella 4 permette allora di distinguere quattro diverse categorie di imprese.

La prima riga è relativa alle imprese che possono godere dell'agevolazione Tremonti e non della Visco, e che rappresentano il 12,7% del totale. Non è scontato che tali imprese optino per questa agevolazione. Nelle ipotesi fatte (Tremonti1), le imprese di questa riga il cui imponibile Dit sia superiore al 10% dell'imponibile Irpeg che optassero per la Tremonti verrebbero infatti escluse dalla fruizione della Dit. Per tali imprese l'opzione non è quindi fra Tremonti e Visco (di cui, come si è detto, non possono comunque godere), ma fra Tremonti e Dit. Di queste imprese, 253 trovano più vantaggioso beneficiare della Tremonti, mentre per altre 266, il 22% del totale, è più vantaggioso rinunciare a tale incentivo e beneficiare pienamente della Dit. Sono indifferenti ai due incentivi 390 imprese, tutte in perdita.

Prive di alternative sono invece le imprese della seconda riga, che hanno i requisiti per godere della Visco, ma non quelli per godere della Tremonti e che rappresentano il 13,1% del totale. Per tali imprese la scelta a favore della Visco è scontata, a meno che non si tratti di imprese in perdita, le quali, come si è ricordato, si trovano in una condizione di indifferenza rispetto alle agevolazioni considerate in questa simulazione.

Di particolare interesse è la terza riga da cui si evince che, tra le imprese che hanno le condizioni per usufruire di entrambe le agevolazioni (il 51,3% del totale), il 55% circa preferirebbe usufruire della Tremonti ed il 26% della Visco. Anche in questo caso, le 891 imprese indifferenti ai due incentivi sono imprese in perdita.

L'ultima riga mostra che poco meno di un quarto delle imprese presenti nel campione (2180 su 9521) non ha le condizioni per godere né della agevolazione Visco, né della Tremonti. Queste imprese sono indifferenti fra le due agevolazioni agli investimenti, ma possono comunque trovare più vantaggiosa l'opzione Visco, nel caso in cui abbiano un imponibile ammesso ai benefici della Dit superiore al 10% dell'imponibile Irpeg. Si trovano in questa condizione 935 imprese. Delle restanti 1245: 667 sono imprese in perdita; 108 non hanno i requisiti per potere beneficiare della Dit; 470 hanno un imponibile Dit inferiore al 10%.

La maggiore efficacia della Tremonti (+Dit parziale) rispetto alla Visco (+Dit) nel ridurre il debito di imposta delle imprese, che emergeva così nitidamente dai dati aggregati di cui alle tabelle 2 e 3, nasconde quindi un quadro disaggregato molto meno lineare: se si escludono le imprese indifferenti perché in perdita, le imprese restanti si dividono pressoché equamente a favore dell'una o dell'altra delle due alternative, con una lieve preferenza a favore della Visco.

Tabella 4. Vantaggio comparato Tremonti 1-Visco, 2001 (anno di bilancio1998).

	Tremonti più Vantaggiosa		Visco più vantaggiosa	Indifferenza tra Tremonti e Visco	Totale
	IMPONIBILE DIT 10% IMPONIBILE IRPEG	IMPONIBILE DIT<10% IMPONIBILE IRPEG			
Imprese che possono godere solo dell'agevolazione Tremonti	253 (20.9%)	299 (24.8%)	266 (22.0%)	390 (32.3%)	1208 (12.7%)
Imprese che possono godere solo dell'agevolazione Visco	0	0	833 (67.0%)	411 (33.0%)	1244 (13.1%)
Imprese che potrebbero godere di entrambe le agevolazioni	2020 (41.3%)	700 (14.3%)	1278 (26.1%)	891 (18.2%)	4889 (51.3%)
Imprese che non possono godere di alcuna agevolazione	0	0	935 (42.9%)	1245 (57.1%)	2180 (22.9%)
Totale	2273 (23.9%)	999 (10.5%)	3312 (34.8%)	2937 (30.8%)	9521 (100%)

4.2 L'incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno

Un altro aspetto che può compromettere l'appetibilità della Tremonti è rappresentato dalla impossibilità di cumulare tale incentivo con il credito di imposta agli investimenti nelle aree depresse introdotto con la finanziaria per il 2001. Detto incentivo è invece cumulabile con l'agevolazione Visco.

La riduzione percentuale del prelievo rispetto all'applicazione dell'Irpeg ordinaria, nell'anno 2001(1998), che si ottiene se si sommano agli effetti della Visco e della Dit anche quelli del credito di imposta per gli investimenti alle aree depresse è superiore al 18%, a fronte di una riduzione connessa all'agevolazione Tremonti di poco più del 15% (cfr. tabella 2). Nell'anno 2002 (1999), con il venir meno della Visco, la riduzione percentuale del prelievo, sempre su base nazionale, calcolata tenendo conto solo dell'incentivo alle aree depresse e della Dit (con incrementi del

capitale “congelati” al 2001), è di oltre il 9%, a fronte di una riduzione connessa all’agevolazione Tremonti del 12% circa.

Queste comparazioni su base nazionale non sono però molto significative per la valutazione degli effetti di un incentivo a carattere territoriale.

Si è allora riprodotto il confronto fra le simulazioni **Dit**, **Visco** e **Tremonti**, articolandole però per zone geografiche e affiancando ad esse una simulazione che considera, assieme all’incentivo Visco (per il solo 2001) e alla Dit (congelata nel 2002), il credito di imposta agli investimenti.

Dalla tabella 5, che riporta i risultati di queste simulazioni, emerge, con forte evidenza, la grande efficacia del credito di imposta nell’abbattere il prelievo delle imprese che operano nel Mezzogiorno e nelle Isole, le zone cioè in cui si trovano la maggior parte delle aree depresse destinatarie del credito di imposta.

Tabella 5. Riduzione percentuale del prelievo rispetto alla simulazione *benchmark* per zona geografica, anni 2001 e 2002 (1998 e 1999).

Zona geografica	Composiz. %	IRPEG con DIT	Visco	Credito aree depresse	Tremonti I
2001 (1998)					
Nord-Ovest	43.96%	5.88%	12.46%	12.46%	13.11%
Nord-Est	30.04%	7.34%	17.03%	17.03%	17.24%
Centro	17.36%	6.57%	15.33%	15.33%	17.18%
Sud ed Isole	8.64%	7.25%	15.22%	82.16%	23.17%
<i>Totale</i>	<i>100%</i>	<i>6.38</i>	<i>13.99</i>	<i>18.38</i>	<i>15.14</i>
2002 (1999)					
Nord-Ovest	43.57%	7.11%	6.79%	6.79%	11.33%
Nord-Est	30.50%	6.81%	6.86%	6.86%	10.59%
Centro	17.94%	6.70%	6.43%	6.43%	14.14%
Sud ed Isole	8.00%	9.47%	9.26%	67.34%	24.48%
<i>Totale</i>	<i>100%</i>	<i>7.08</i>	<i>6.87</i>	<i>9.39</i>	<i>12.02</i>

Nota: Nord-Ovest: Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria. Nord-Est: Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna. Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Sud ed Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In particolare, la riduzione di imposta che si ottiene affiancando alla Visco (+Dit) il credito di imposta agli investimenti passa, nel Sud ed Isole, nell’anno 2001 (1998) dal 15,22 all’82,16%, e nell’anno 2002 (1999) dal 9,26% al 67,34%.

La tabella mette anche in evidenza come le imprese del Sud e delle Isole siano maggiormente in grado di beneficiare della Tremonti, rispetto alle imprese delle altre zone geografiche. La riduzione del prelievo indotta dalla Dit e dalla Visco è invece distribuita in modo relativamente più omogeneo.

Se si considerano congiuntamente entrambi i risultati citati, si può ricostruire uno scenario curioso. Le imprese che operano nel Sud e nelle Isole ben difficilmente rinunceranno al credito di imposta, che assicura loro una così significativa riduzione dell'onere fiscale. Dovranno allora rinunciare alla Tremonti, a meno che questa non venga resa compatibile con il credito. L'efficacia della Tremonti nel ridurre il debito di imposta delle imprese è però particolarmente marcata proprio al sud. La rinuncia a beneficiare della Tremonti da parte delle imprese che operano al Sud potrebbe allora contribuire significativamente a ridurre l'impatto positivo di questa agevolazione sull'onere medio di imposta calcolato su base nazionale.

4.3 L'abolizione della Dit e il ritorno ad un'aliquota unica sui profitti.

Si è già ricordato, al paragrafo 2, che è intenzione del nuovo governo abolire completamente il sistema duale introdotto con la riforma Visco e tornare all'applicazione di un'unica aliquota sui profitti. Il livello di questa aliquota, che dovrebbe essere unica per le imprese in Irpef e per le società di capitali, è indicato nel 33%. Scopo principale della riforma è la riduzione del prelievo che grava sulle imprese. Ma è proprio certo che il sistema ri-riformato si rivelerà più efficace del precedente nel raggiungere questo risultato? Non va infatti dimenticato che la Finanziaria per il 2001 già prevedeva, a partire dal 2003, la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg al 35%, e che la Dit, liberata dal vincolo dell'aliquota media minima del 27%, è un incentivo, permanente, potenzialmente in grado di abbattere il prelievo riservato alle imprese sino al 19%.

Un primo tentativo di confrontare la capacità di riduzione del prelievo Irpeg della tassazione duale e della tassazione ad aliquota unica del 33%, è stato effettuato, con riferimento al nostro campione di imprese, attraverso le simulazioni di seguito descritte. Va subito precisato che i termini stessi del confronto non sono univocamente definibili.

In primo luogo, infatti, il governo Berlusconi non ha ancora annunciato *quando* intende introdurre il regime ad aliquota unica del 33%. Nelle simulazioni effettuate si ipotizza che la riforma annunciata entri in vigore nel 2003, anno in cui dovrebbe venire meno la Tremonti-*bis*.

Se però si assume il 2003 come anno per il confronto fra i due sistemi di tassazione, non è ovvio decidere come debba essere modellato il sistema duale. Si deve fare riferimento ad una Dit incrementale (ma con quale coefficiente di accelerazione?)²³ o ad una Dit commisurata allo stock di capitale, come previsto per il modello "a regime". In quanto segue si propongono due diverse simulazioni. Nella prima, che chiameremo **Dit al 35%**, si considera la Dit incrementale, con

²³ E' infatti presumibile che il coefficiente di accelerazione sarebbe stato ulteriormente aumentato negli anni 2002 e 2003. Un altro elemento che avrebbe sicuramente contribuito ad aumentare l'efficacia della Dit in quegli anni è rappresentato dalla considerazione fra gli incrementi di capitale ammessi a beneficiare della Dit delle rivalutazioni effettuate in vista del passaggio all'euro.

coefficiente di accelerazione dell'1.4. Nella seconda, **Dit al 35% su stock**, si ipotizza che la Dit sia commisurata all'intero stock di capitale. Questa seconda simulazione pone però un altro delicato problema: gran parte delle norme antielusive introdotte con la Dit, e sicuramente tutte quelle di cui si è tenuto conto negli esercizi di simulazione sin qui illustrati (cfr par. 3.1.), sono giustificate dalla volontà di evitare che il "vecchio" capitale (escluso dai benefici della Dit) venga trasformato fittiziamente in "nuovo" capitale, ammesso ai benefici della Dit. Questo problema non si pone nel caso in cui la Dit sia commisurata all'intero stock di capitale, senza distinzione quindi fra componenti vecchie e nuove dello stesso. In questo nuovo contesto non avrebbe senso il mantenimento di quelle norme antielusive. Per questa ragione, nella simulazione proposta lo stock di capitale è posto pari al patrimonio netto, al netto delle sole perdite. In entrambe le simulazioni relative al sistema duale si ipotizza poi che, in accordo con quanto disposto dalla Finanziaria per il 2001, nel 2003, l'aliquota ordinaria dell'Irpeg scenda dal 36 al 35%.

Per potere simulare l'anno fiscale 2003 occorre che l'ultimo anno di bilancio disponibile (il 1999) venga fatto "corrispondere", dal punto di vista della normativa considerata, non più al 2002, come nelle simulazioni precedenti, ma al 2003. Si è allora reso necessario anticipare di un anno (al 1993, nei bilanci utilizzati per la simulazione) l'introduzione della Dit.

Le simulazioni effettuate sono le seguenti.

- Calcolo del debito Irpeg, senza applicazione della Dit, nell'ipotesi che l'aliquota scenda, nel 2003, dal 36% al 35%. Questa costituisce la nuova simulazione di riferimento per la valutazione delle riduzioni percentuali di imposta imputabili ai due modelli di tassazione a confronto.
- Calcolo del debito Irpeg, senza Dit, e con aliquota ordinaria del 33% (riforma Tremonti);
- Calcolo del debito Irpeg assumendo che sia in funzione la Dit, secondo la legislazione introdotta durante i governi del centro sinistra (riforma Visco). Nel 2003 l'aliquota legale Irpeg è quindi posta pari al 35% e gli incrementi di capitale ammessi al beneficio della Dit, non soggetti ad alcun "congelamento", sono moltiplicati per un coefficiente pari ad 1.4.
- Calcolo del debito Irpeg, assumendo che la Dit sia commisurata al patrimonio netto delle società, considerato al netto delle perdite, e con aliquota ordinaria dell'Irpeg pari al 35%.

Non vengono ovviamente considerati gli incentivi congiunturali agli investimenti, Visco e Tremonti, né il credito per gli investimenti nelle aree depresse.

Dal confronto fra queste simulazioni emerge che la riforma Tremonti (riduzione dell'aliquota al 33% nel 2003, simulata senza Dit), comporterebbe una riduzione del debito di imposta inferiore, a quella che, nello stesso esercizio, si avrebbe con la legislazione già introdotta dai precedenti governi (aliquota Irpeg al 35% e moltiplicatore Dit di 1.4).

La riduzione dell'Irpeg, rispetto a quanto si avrebbe in base all'aliquota legale vigente nel 2003 (35%) è infatti pari al 5.96% nel caso della riforma Tremonti ed al 7.29% se continuasse a funzionare la Dit. Se poi si considera la Dit calcolata sullo stock, la riduzione di Irpeg raggiunge il 12%, un valore più che doppio di quello assicurato dalla riforma Tremonti.

Se questi risultati vengono disaggregati, raggruppando le imprese secondo la classe di fatturato di appartenenza (cfr. tabella 6) si può notare che la maggiore efficacia della riforma Visco rispetto alla riforma Tremonti in termini di riduzione percentuale del prelievo è confermata in entrambe le ipotesi simulate, per tutte le classi di fatturato, ad eccezione della prima classe nella prima ipotesi, in cui si verifica la quasi indifferenza fra i due regimi, ed è particolarmente marcata nella seconda e terza classe.

Tabella 6. Riduzione percentuale del prelievo rispetto all'Irpeg al 35%, per classi di fatturato, anno 2003 (1999)

Classi di fatturato (in milioni di lire)	Composiz. %	IRPEG con DIT al 35%	Tremonti al 33%	IRPEG con DIT al 35% su stock
0-5000	2.69%	5.50%	5.72%	14.80%
5000-10.000	11.24%	10.34%	5.82%	15.20%
10.000-15.000	18.50%	9.00%	5.74%	13.24%
15.000-20.000	13.02%	8.16%	5.78%	11.81%
20.000-35.000	23.27%	8.37%	5.73%	11.93%
35.000-50.000	10.30%	7.38%	5.74%	10.98%
50.000-100.000	12.10%	7.30%	5.85%	11.35%
>100.000	8.87%	6.85%	6.10%	12.21%
<i>TOTALE</i>		<i>7.29%</i>	<i>5.96%</i>	<i>12.00%</i>

Se si escludono le imprese che sono indifferenti ai due regimi, in quanto caratterizzate da un debito di imposta negativo, la maggior parte delle imprese appartenenti ad ogni singola classe di fatturato preferisce la riforma Visco alla riforma Tremonti (tabella 7a e 7b). Con riferimento al totale delle imprese, la tabella 7a mette in evidenza che per il 48.32% delle imprese nel 2003 (1999) la Dit incrementale con Irpeg ordinaria al 35% è meno onerosa rispetto alla Tremonti ad aliquota unica del 33%; la Tremonti è preferibile per il 27.87%, mentre il 23.81% è indifferente tra i due regimi. Ancora più marcato è il favore per il sistema duale nel caso si consideri la Dit allo

stock. In questo caso, infatti, solo il 13.27% delle imprese troverebbero più vantaggiosa la Tremonti, a fronte di ben il 62.82% che preferirebbe la tassazione duale.

Tabella 7a. Vantaggio comparato Dit al 35% - Tremonti al 33% per classi di fatturato, anno 2003 (1999).

	Tremonti più vantaggiosa	DIT più vantaggiosa	Indifferenza Tremonti-DIT	
Classi di fatturato (in milioni di lire)				TOTALE
0-5000	35 (15.98%)	57 (26.03%)	127 (57.99%)	219 (2.69%)
5000-10.000	199 (21.75%)	401 (43.83%)	315 (34.43%)	915 (11.24%)
10.000-15.000	363 (24.10%)	758 (50.33%)	385 (25.56%)	1506 (18.50%)
15.000-20.000	303 (28.58%)	527 (49.72%)	230 (21.70%)	1060 (13.02%)
20.000-35.000	582 (30.73%)	948 (50.05%)	364 (19.22%)	1894 (23.27%)
35.000-50.000	255 (30.43%)	410 (48.93%)	173 (20.64%)	838 (10.30%)
50.000-100.000	301 (30.56%)	477 (48.43%)	207 (21.02%)	985 (12.10%)
>100.000	230 (31.86%)	355 (49.17%)	137 (18.98%)	722 (8.87%)
TOTALE	2268 (27.87%)	3933 (48.32%)	1938 (23.81%)	8139

Tabella 7b Vantaggio comparato Dit al 35% su stock- Tremonti al 33% 2003 per classi di fatturato, anno 2003 (1999),.

	Tremonti più vantaggiosa	DIT più vantaggiosa	Indifferenza Tremonti-DIT	
Classi di fatturato (in milioni di lire)				TOTALE
0-5000	11 (5.02%)	81 (36.99%)	127 (57.99%)	219 (2.69%)
5000-10.000	82 (8.96%)	518 (56.61%)	315 (34.43%)	915 (11.24%)
10.000-15.000	200 (13.28%)	921 (61.16%)	385 (25.56%)	1506 (18.50%)
15.000-20.000	160 (15.09%)	670 (63.21%)	230 (21.70%)	1060 (13.02%)
20.000-35.000	272 (14.36%)	1258 (66.42%)	364 (19.22%)	1894 (23.27%)
35.000-50.000	124 (14.80%)	541 (64.56%)	173 (20.64%)	838 (10.30%)
50.000-100.000	141 (14.31%)	637 (64.67%)	207 (21.02%)	985 (12.10%)
>100.000	98 (13.57%)	487 (67.45%)	137 (18.98%)	722 (8.87%)
TOTALE	1088 (13.27%)	5113 (62.82%)	1938 (23.81%)	8139

Osservazioni conclusive

In questo lavoro si sono valutate e confrontate le principali misure congiunturali e strutturali che hanno riguardato la tassazione dei profitti negli ultimi anni, nel nostro paese, sotto l'esclusivo profilo della loro efficacia nel ridurre l'onere fiscale in capo alle società di capitali.

Per quanto i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate debbano essere presi con le usuali cautele e possano in parte dipendere dalle ipotesi adottate e dal campione di imprese utilizzato, non sembra, nel complesso, che la strada scelta dal nuovo governo per *ridurre l'onere fiscale* che grava sulle imprese si riveli molto efficace.

L'incentivo congiunturale introdotto è potenzialmente in grado di conseguire questo obiettivo, nel breve periodo, anche se questo risultato potrà essere molto dipendente del profilo assunto dalle scelte di investimento delle imprese. Ma il fatto che esso sia posto in alternativa a, o comunque sostituisca, incentivi preesistenti può dar luogo a risultati non voluti. Come si è ricordato infatti, se si escludono le imprese in perdita, ovviamente indifferenti ai diversi incentivi, la convenienza per le altre imprese a godere della Tremonti al posto della Visco e della Dit, o anche solo della Dit, non trova adeguato riscontro. Se poi si affina l'analisi, si scopre che non potranno sensatamente avvalersi del nuovo incentivo congiunturale le imprese del Sud e delle Isole, che dovrebbero rinunciare al ben più appetibile credito di imposta sugli investimenti.

Ancora più perplessità sorgono dal confronto fra il nuovo modello di imposizione sui profitti ad aliquota unica (simulato a prescindere da eventuali modificazioni nella base imponibile, preannunciate dal governo ma non ancora descritte nel merito), delineato dal governo, e il modello duale preesistente. L'ipotesi che il nuovo modello permetta una maggiore riduzione dell'onere di imposta è infatti confutata dai risultati delle simulazioni, non solo a livello aggregato, ma anche con riferimento alle scelte di convenienza delle singole imprese. Le imprese che preferiscono la Dit sono infatti molto più numerose, non solo in assoluto (il 48% del totale contro il 28%, nel caso della Dit incrementale, poco meno del 63% contro poco più del 13%, nel caso della Dit sullo stock), ma anche all'interno di ciascuna classe di fatturato.

Va inoltre ricordato che, al di là delle specifiche ipotesi adottate nelle simulazioni effettuate, è indubbio che il sistema di tassazione duale disegnato con la riforma Visco incorporava un percorso di progressiva e automatica riduzione dell'aliquota legale media, subordinato alla ricapitalizzazione delle imprese, e che, a seguito dell'abolizione del preesistente vincolo di aliquota media minima del 27%, avrebbe potuto portare la singola impresa fino all'aliquota minima del 19%. Nel sistema di tassazione prospettato da Tremonti, invece, saranno di volta in volta i governi a decidere discrezionalmente se abbassare o meno l'aliquota legale, per potere garantire ulteriori riduzioni del prelievo sui profitti. Gli spazi in questa direzione sembrano, invero, abbastanza limitati. In primo luogo, infatti, il destino dell'Irpeg è strettamente collegato a quello di un'altra imposta che interessa le imprese e relativamente alla quale sono emerse le ipotesi più disparate: l'Irap. Nel Dpef di legislatura (paragrafo III.2.2) il governo dichiara la propria intenzione di abolire questa imposta e di volerla sostituire con una compartecipazione delle regioni all'Irpeg. Non sembra però facile,

neppure in ipotesi di forte crescita economica, sostituire un'imposta regionale che ha dato un gettito sempre superiore a 50 mila miliardi con una compartecipazione ad un'imposta nazionale, della quale si vuole inoltre diminuire l'aliquota e che anche alle aliquote attuali fornisce un gettito inferiore all'Irap.

In secondo luogo, la revisione dell'aliquota dell'Irpeg apre un problema per il disegno fiscale complessivo prospettato dal ministro Tremonti, che pone tale aliquota al medesimo livello della più elevata aliquota dell'Irpef.

L'analisi condotta non può che chiudersi con un interrogativo: vale davvero la pena sconvolgere radicalmente il sistema di prelievo sulle imprese, ancora in corso di assestamento dopo la riforma Visco? Anche a prescindere dagli inevitabili costi di aggiustamento, dagli effetti redistributivi - allo stato attuale delle conoscenze largamente ignoti - e dalle maggiori distorsioni che un sistema ad aliquota unica avrebbe sulle scelte finanziarie delle imprese, l'analisi condotta in questo lavoro solleva alcuni pesanti dubbi sull'efficacia con cui la "riforma annunciata" dal nuovo governo potrà conseguire l'obiettivo, giudicato prioritario, della riduzione dell'onere di imposta sui profitti realizzati di periodo in periodo.

Riferimenti bibliografici

Bontempi M.E., Giannini S., Guerra M.C., Tiraferri A. (2001), "La tassazione delle imprese prima e dopo la riforma: effetti sui bilanci di un campione di società di capitali", mimeo, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna.

Giannini S. - Guerra M.C. (2000) Dove siamo e dove eravamo, in Rapporto sulla finanza pubblica, 2000, a cura di L. Bernardi.